

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 23.03.2021 – 22.03.2024. CIG 86101833C9.

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Sona, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e collaborazione per la stipulazione e la gestione delle polizze del Comune di Sona e le altre prestazioni accessorie connesse e descritte nel presente Capitolato.

I contratti assicurativi del Comune di Sona in corso sono i seguenti:

OGGETTO	Premio annuo	Scadenza
All Risks	25.470,00	28/02/2022
R.C. Patrimoniale	3.290,00	28/02/2022
RCT/O	43.700,00	28/02/2022
Kasko	975,00	28/02/2022
Tutela legale	5.900,00	28/02/2022
Infortuni cumulativa	1.850,00	28/02/2022
R.C. Auto	8.515,00	28/02/2022
Infortuni Covid 19	654,00	31/12/2021

Si precisa che gli importi sono comprensivi di tasse e imposte.

Art. 2 Descrizione del servizio

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni di servizi che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) analisi e valutazione dei costi delle coperture e proposte sulle strategie adottabili anche al fine di conseguire economie di spesa;
- d) supporto nella fase preliminare e successiva alle procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento dei servizi assicurativi, con assistenza specifica nella redazione dei capitoli di gara ed altra documentazione tecnica; resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'Amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente; supporto nella corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze assicurative;
- e) gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza premi, obblighi nei confronti delle compagnie assicurative, scadenza termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- f) assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle compagnie sia nei confronti del Comune che verso i terzi danneggiati; produzione di report semestrali sull'andamento della sinistrosità corredati da valutazioni tecniche e proposte;
- g) supporto formativo al personale dell'Ente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture e sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, corretta gestione dei sinistri. La formazione dovrà riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative, problematiche del mercato;

h) tempestivo aggiornamento legislativo che intervenga nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;

i) pareri, consulenza e supporto in relazione alla gestione di problematiche assicurative relative a materie specifiche, quali appalti e servizi o concessioni pubbliche; in particolare si fa riferimento a problematiche sulle garanzie fideiussorie e sulle coperture assicurative da richiedere agli affidatari di lavori pubblici e fornitori di beni e servizi;

j) ogni ulteriore consulenza ed assistenza, comunque denominata, si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

Tutte le prestazioni del presente Capitolato si intendono integrate in base all'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 3 Durata del contratto, proroga contrattuale e successione dell'affidatario

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno 23.03.2021.

La ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni, per un periodo di proroga di ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto, al fine di consentire il completamento delle procedure di gara.

La ditta subentrante è obbligata a collaborare alla gestione dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico in oggetto, e non ancora chiusi a tale data, senza alcun tipo di onere (compreso quello economico) aggiuntivo specifico per il Comune; inoltre, assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio, prestando la massima collaborazione e trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, comprensiva anche di tutti i dati caricati sulla piattaforma web dedicata al servizio. L'operazione di trasferimento al nuovo broker avverrà entro 30 giorni dal termine dell'incarico.

Art. 4 Remunerazione del broker

La completa e corretta esecuzione del presente servizio e di quanto offerto in sede di gara non comporta per il Comune di Sona alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi e quant'altro, nemmeno in rapporto a prestazioni accessorie, in quanto il compenso per il broker in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resta a carico direttamente delle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara.

Le provvigioni sono applicate alle coperture stipulate in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine dei contratti in essere, ad eccezione dei casi in cui il Comune ritenga di non inserire la cosiddetta "clausola broker" nei rapporti con le Compagnie assicuratrici (ad esempio, in relazione a coperture non attive alla data dell'affidamento del presente appalto, in relazione alle quali il Comune si riserva di ordinare al broker di rendere le relative prestazioni o meno). Le provvigioni escludono qualsiasi altro emolumento, comunque denominato, rapportato alle attività svolte per il Comune o comunque connesse alle polizze comunali.

La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata negli atti relativi alle procedure di affidamento di contratti assicurativi ("clausola broker").

L'aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei premi assicurativi

Il Comune provvede al pagamento diretto alle compagnie dei premi di polizza, regolazioni e franchigie senza che al riguardo il broker possa nulla eccepire. A tal fine, Il broker trasmette al Comune di Sona i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Art. 6 Staff di interfaccia con l'Ente

Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio, il broker dovrà comunicare al Comune la composizione, i nominativi e le relative competenze dello staff di interfaccia con l'Ente.

Lo staff dedicato al servizio dovrà prevedere almeno le seguenti figure:

- Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, garantendo anche la presenza presso l'Ente ogni qual volta si renderà necessario, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il broker dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.
- Referente unico per la gestione dei sinistri: tale figura dedicata alla gestione di tutte le tipologie di sinistri, rappresenterà il soggetto che si rapporterà direttamente con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente. Lo staff di interfaccia, oltre al Responsabile del servizio, dovrà essere composto da minimo due persone (fra cui il Referente unico), con specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, in ogni fase della loro attività.

Art. 7 Prestazioni del broker, obblighi ed oneri diversi

Con riferimento alle prestazioni stabilite nell'art. 2, comma 1, del presente Capitolato e fatto salvo quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, si prescrivono i seguenti obblighi specifici minimi:

1. con riferimento alla lettera a), il broker presenta una relazione scritta, entro 90 giorni dall'inizio del contratto, con aggiornamento successivo annuale, nonché con tempestività a seguito di modifiche normative concernenti singole coperture ed in occasione della attivazione delle procedure per l'affidamento di singole coperture;
2. con riferimento alle lettere b) e c), il broker presenta una relazione scritta entro 120 giorni dall'inizio del contratto;
3. con riferimento alla lettera d), il broker presenta una relazione scritta corredata dalla documentazione indicata almeno 210 giorni prima della scadenza delle singole coperture assicurative; il termine si riduce a 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'Ente, nel caso di scadenza anticipata di una polizza (per qualsiasi motivazione);
4. con riferimento alla lettera h), il broker assicura almeno 2 giornate di formazione all'anno, ciascuna di 4 ore. La formazione sarà rivolta a dipendenti comunali e, se richiesto, anche a dipendenti di altre amministrazioni.

Il broker nell'espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti dovrà:

svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune, qualora richiesto, ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo;

garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;

non sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune, per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile.

In caso di aggiudicazione ad una ATI o ad un Consorzio, è fatto divieto di sostituzione della capogruppo o della consorziata principale in corso di contratto. Inoltre la capogruppo o consorziata principale dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C..

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale.

Il Comune di Sona ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

Art. 8 Piattaforma informatica

L'aggiudicatario mette a disposizione del Comune una piattaforma informatica per la gestione delle polizze e connessi sinistri oggetto di offerta, in modalità pienamente operativa e funzionante, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. Al momento della consegna la piattaforma deve già contenere tutti i dati concernenti i sinistri comunicati dal broker uscente e i nuovi sinistri nel frattempo attivati.

La piattaforma, descritta nell'offerta tecnica, deve consentire una puntuale rendicontazione delle posizioni assicurative costantemente aggiornata.

La piattaforma deve essere fornita a totale e diretta responsabilità del broker.

Il broker inserisce ed aggiorna tutte le informazioni sulla piattaforma ed attribuisce ai dipendenti indicati dal Comune le credenziali per l'autonomo accesso ed estrazione dei dati, senza escludere la possibilità di richieste dirette al broker di dati o loro estrazione.

L'accesso alla piattaforma dovrà essere consentito per 4 mesi successivi rispetto alla scadenza dell'appalto. In ogni caso il broker fornisce entro 30 giorni, tutte le informazioni sotto forma di file in formato excel, PDF, o altri formati concordati. Ove la piattaforma consenta altresì il caricamento diretto dell'attivazione dei sinistri, tale possibilità si intenderà comunque non obbligatoria per il Comune.

Art. 9 Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza R.C. prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare le penalità sotto elencate:

Adempimento	Termine per l'adempimento	Riferimento agli articoli del Capitolato	Valore della penale
Tempo di trasferimento documentazione e dati al nuovo broker a fine contratto	30 giorni	Art. 3	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Tempi per l'analisi dei rischi e delle polizze e programma assicurativo	Indicati nel Capitolato	Art. 7, punti 1 e 2	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo; nel caso di termini ridotti € 100 per ogni giorno di ritardo
Rilascio aggiornamento sui sinistri – report semestrali	Entro 30 giorni dalla scadenza semestrale	Art. 2, lettera f)	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo
Attivazione della piattaforma informatica	Entro 60 giorni dall'inizio esecuzione del contratto	Art. 8	€ 30,00 per ogni giornata di non attivazione

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 12 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale si riserva di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verifichino dei gravi inadempimenti delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nell'offerta presentata in sede di gara o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuti compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con pec e/o lettera raccomandata A.R. indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2005, dell'aggiudicatario e/o in caso lo stesso venga dichiarato fallito.

Art. 13 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 14 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una cauzione il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà una validità pari al periodo di garanzia e decorrerà dalla stipula del contratto. Il deposito cauzionale sarà svincolato ai sensi dell'art. 103, sopra citato.

Art 15 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 16 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente Capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 17 Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

Art. 18 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sona" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 17.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della ditta contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sona". Con apposita comunicazione trasmessa all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato Codice è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 19 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Verona.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Sona.

Art. 21 Privacy

Il Comune di Sona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Roma n. 1, IT - 37060 Sona;

Email: info@comune.sona.it; PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net;

Centralino: 045/6091611), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sona o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Sona, all'indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT – 00187 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).